NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia; l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi – e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. II massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente I lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a) e quelli descritti nel presente capoverso.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti

Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

Rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza garantisce l'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis con esclusione di quelle esercitate dalle ASL, dalle Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi A titolo esemplificativo, e non limitativo vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e

- Esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza Sociale, Enti Sportivi e/o culturali e simili, Annonari, Mortuari, Proprietà delle piante, alberi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali; proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere, esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie, soggiorni palestre e campi polisportivi, parcheggi.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con Associazioni Volontaristiche;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento
- appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie.

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 3 Persone non considerate terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 4 Esclusioni

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da implego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed In genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento:
- f) da furto:
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- j) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate,
- k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle
- i) alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- n) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- o) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali,
- q) da attività mediche, paramediche e sanitarie in genere; nonché quelli riconducibili, in via diretta e/o indiretta, a qualsivoglia responsabilità professionale sanitaria;
- r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 1785 bis e 1786 del Codice
- s) derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna non conseguenti a rottura
- t) derivanti dalla proprietà/gestione di dighe, bacini artificiali e condotte forzate.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- u) da detenzione o impiego di esplosivi;
- v) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
- w) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- x) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, Indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o

derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 5 Estensione territoriale

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero con esclusione dei territori di USA, Canada e Messico.

Relativamente ai Paesi USA, Canada e Messico, l'assicurazione è operante esclusivamente per i danni conseguenti alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, esclusa ogni attività produttiva e/o professionale svolta negli stessi.

Per i sinistri R.C.T., qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'Art. 31 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in Euro, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per Il mondo intero.

Art. 6 Buona fede INAIL

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, sempreché non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

Art. 7 Precisazioni ed estensioni diverse

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di

- a) per la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante
- b) dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
- c) dalla proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- d) dalla gestione di servizi di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani;
- e) dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili;
- f) dall' effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le
- g) dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato ove si
- h) dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza;
- i) per visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per anno assicurativo Art. 8

Responsabilità civile personale

La garanzia comprende, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., la responsabilità civile personale di Amministratori, Rappresentanti dell'Ente, Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., al fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi limitatamente ai danni subiti per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore alla franchigia prevista dalla garanzia R.C.O.. Tale estensione di garanzia opera con i limiti del massimale e delle condizioni previsti per la garanzia R.C.O. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati

Art. 9 Lavori presso terzi

La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 10 Committenza lavori e servizi

Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempreché dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

Art. 11 Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di Euro 2.500,00 e col massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 12 Danni a cose di terzi (causale incendio)

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

Art. 13 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

Art. 14 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute.

Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 15 Parcheggi

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute.

Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 16 Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato

o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro. Art. 17

Fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti :

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata
- da stillicidio:
- da rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture: Il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro

Art. 18 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni materiali e diretti alle condutture e agli impianti sotterranei,

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo Euro 250,00 per sinistro. Il limite di esposizione della Società per questa estensione di garanzia viene fissato in Euro 50.000,00 per sinistro e Euro 150.000,00 per anno assicurativo.

Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute Art. 19

La presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dal Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di Euro 200,00.

Art. 20 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Tale estensione viene prestata con la franchigla assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo

Art. 21 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni a cose, compresi i fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 22 Scavi e reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro, con la massima esposizione di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 23 Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 24 Rimozione Veicoli

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danno occorsi ai veicoli rimossi, ferma l'esclusione dei danni da circolazione.

Tale garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00.

Art. 25 Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00 per ogni danneggiato e comunque col massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 26 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Art. 27

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società gli elementi variabili

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 glorni

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione del dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resto sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempluto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad es: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

Art. 28 Proroga dell'assicurazione

Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 29 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento dei sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). Art. 30

Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. n.

Art. 31 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 32 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 33 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 34 Altre assicurazioni

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 35 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 36 Aggravamento del rischio

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva

Art. 37 Diminuzione del rischlo

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 38 Oneri fiscali

GII oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 39 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

(che integrano le norme che regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato. Sono invece esclusi dalla garanzia i rischi relativi ai bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono altresì esclusi i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato. Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

Servizi pubblici di locomozione e trasporto

L'assicurazione è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti. L'assicurazione si estende inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti In polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per persona, i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, tltoli nonché bauli, valige, colli e loro contenuto. Esclusivamente per le sciovie l'assicurazione si estende, infine, ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'Art. 4 – Esclusioni lett. b).

Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi neppure tra di loro.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri. Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è

operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non

Cinematografi, teatri

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar. L'assicurazione comprende altresì, purché esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 250,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma

La garanzia non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi da l'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Farmacia

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

CLAUSOLE SPECIALI

(operanti se richiamato in polizza il relativo codice alla voce "Codici Clausole Speciali")

Cod. 024 Estensione garanzia R.C.O. alle Malattie Professionali (Subordinata alla compilazione del questionario "Estensione della garanzia RCO alle malattie professionali")

La garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato.

L'assicurazione è efficace a condizione che le malattie:

- a) si manifestino in data posteriore a quella di decorrenza della presente estensione;
- b) siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di vigenza dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo di validità della garanzia.

La garanzia non vale:

- per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie professionali conseguenti a:
 - intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

tale esclusione cessa di aver effetto per i danni verificatisi dopo che, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi interventi tali da poter essere ragionevolmente ritenuti idonei ad eliminare o contenere i fattori di rischio;

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o – in vigenza di garanzia – dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4. per la silicosi, per l'asbestosi ed in genere per tutte le malattie da amianto;
- 5. derivanti da situazioni di mobbing.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, il quale a tal fine deve consentire il libero accesso, fornendo le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibile, il contenuto dell'Articolo Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una notizie documenti ed atti relativi al caso denunciato.